

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

COMUNE DI
CASSINA DE' PECCHI



COMUNE DI
VIMODRONE



COMUNE DI
RODANO



Palazzo Comune di Vimodrone **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20090 – Vimodrone (MI)**

Telefono **02/25077210-278-312** – Fax **02/2500316**

Pec: **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail: **cuc@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

PROT. 12131/2021

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 PREVISTA DALL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 CON MODIFICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DEL SERVIZIO PER LA FAMIGLIA E TUTELA MINORI DEL COMUNE DI VIMODRONE.

CIG: 8846562DE5

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura operata dal Responsabile del Settore Servizi alla persona del Comune di Vimodrone, a seguito di indagine di mercato, Codesto operatore, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura in oggetto, è invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento dell'appalto del servizio di cui in oggetto da svolgersi presso il Comune di Vimodrone come di seguito meglio specificato.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione appaltante e/o il Comune può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: **giorno 05/08/2021 ore 10.00**

Premesse

Il Comune di Vimodrone (di seguito per brevità anche "Comune) ha necessità di procedere ad acquisire in appalto il servizio di cui in oggetto, atteso che l'attuale contratto è in scadenza.

Il Comune ha elaborato il progetto di servizio e con determinazione registro generale n. 409 del 20/07/2021 lo ha approvato e ha assunto la determina a contrarre decidendo di procedere all'individuazione dell'operatore cui affidare l'appalto, mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto legge n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 con modificazioni nonché ai sensi dell'articolo 142 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione degli operatori individuati a seguito di indagine di mercato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità.

Il Comune ha poi demandato alla Centrale Unica di Committenza costituita tra il Comune di Vimodrone, il 1

Comune di Cassina de Pecchi e il Comune di Rodano attraverso l'istituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "CUC") presso il Comune di Vimodrone, l'espletamento della procedura di valutazione per addivenire poi, conclusa la procedura di valutazione e assunto da parte del Comune l'apposito atto, all'affidamento dell'appalto di che trattasi.

A fronte di tutto quanto sopra, l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante, con determinazione registro generale n. 429 del 23/07/2021 ha approvato gli atti per dare avvio alla procedura, approvando il presente atto e gli allegati, da svolgersi sul sistema telematico di proprietà di Aria, denominato "Sintel" di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel").

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice del Comune di Vimodrone

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di affidamento nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui in oggetto.

Piattaforma Sintel

La presente procedura, si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà di Aria, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" e/o "Sintel" e/o "Sistema"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul portale di Aria, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed affidamento dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nell'Allegato "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" facente parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Per specifiche richiesta di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'help Desk di Arca s.p.a. al numero verde 800.116.738

Nel presente atto, il D.lgs. n. 50/2016 sarà indicato anche come "codice", il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore sarà indicato anche come "regolamento" e il D.Lgs. n. 82/2005 sarà indicato anche come "cad".

1. Oggetto, durata, valore stimato, luogo

L'appaltato si compone di una serie di prestazioni tutte riconducibili ad una unica prestazione principale sussumibile all'interno dei servizi sociali così come indicato nel capitolato, il cui CPV è: 85320000-8

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Vimodrone codice NUTS ITC4C

L'oggetto dell'appalto è ampiamente descritto nell'ambito del capitolato, cui si rinvia, e riassuntivamente è il seguente:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo

1	<i>Servizi sociali attuati con prestazioni coordinate di coordinatore, psicologo, assistente sociale, educatore professionale</i>	85320000-8	P	523.710,00
	Importo totale a base della procedura			523.710,00

L'importo dell'appalto è stato stimato in euro 523.710,00 oltre IVA. Si è valutato che non sussistano rischi da interferenza e quindi i relativi oneri sono stati valorizzati pari a 0 e non si è predisposto il DUVRI.

Alla stima dell'importo dell'appalto, così come emerge più compiutamente negli elaborati progettuali cui si rinvia, si è pervenuti sulla base di una stima del dato storico, effettuata al meglio delle competenze da parte del Comune in nome e per conto del quale la procedura viene attivata, prevedendo, quali valori unitari orari, su cui verrà applicato il ribasso offerto, quelli sotto indicati, e stimando per ciascuno il fabbisogno complessivo di ore pari a n. 17.250 secondo la seguente suddivisione :

Figura professionale	Monte ore presunto	Importo orario a base d'asta (iva esclusa)	Totale presunto (iva esclusa)
Coordinatore	n. 2.070 (n.15 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 35,00	€. 72.450,00
Psicologo	n. 4.140 (n.30 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 35,00	€. 144.900,00
Assistente sociale	n. 6900 (n.50 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 30,00	€. 207.000,00
Educatore professionale	n. 4.140 (n.30 ore settimanali x n.46 sett/anno x 3 anni)	€. 24,00	€. 99.360,00
Totale			€. 523.710,00

I valori unitari orari posti a base di gara di cui sopra, su cui in sede di esecuzione verrà applicato il ribasso offerto, ricomprendono la remunerazione di tutte le attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo stimato dell'appalto sopra indicato comprende **i costi della manodopera che il Comune ha stimato pari ad euro 471.339,00** calcolati sulla base degli elementi indicati negli atti progettuali cui si rinvia tenendo conto del costo orario del personale calcolato sulla base del CCNL cooperative sociali /libere professioni e dalla tipologia di attività indicate negli elaborati progettuali nonché del livello del personale attualmente impiegato.

L'importo a base della procedura è stato calcolato sulla base della stima del servizio indicata negli atti progettuali considerando il costo della manodopera indicato precedentemente, spese generali, materiali e attrezzature, utile secondo quanto indicato nell'articolo 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010 come indicato negli elaborati progettuali.

Il servizio è finanziato con fondi propri di Bilancio.

L'appalto è a misura/consumo, sulla base delle effettive ore effettuate secondo quanto previsto negli elaborati progettuali.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

La durata è stabilita **in 36** mesi decorrente dalla data di attivazione del servizio, con scansioni temporali maggiormente declinate nel capitolato cui si rinvia.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti in quanto le attività in esso dedotte sotto il profilo prestazionale necessitano di una gestione congiunta e integrata, tenuto conto altresì del ridotto dimensionamento economico, che in caso di suddivisione in lotti sarebbe antieconomico.

Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Vimodrone o secondo quanto più dettagliatamente indicato nel capitolato.

La documentazione della procedura comprende:

- Progetto di servizio , ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti capitolato, quadro economico, stima, relazione tecnica illustrativa, schema di contratto e nomina responsabile privacy , elenco personale dell'appaltatore uscente
- Lettera di invito
- Allegati alla lettera di invito (All. 1 domanda di partecipazione, all. 1bis DGUE, All. 2 dichiarazione per copia conforme, All. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, All. 4 Avvalimento, allegato 5 dettaglio offerta economica, codice di comportamento del Comune);

La gara avrà luogo in seduta pubblica nel luogo e nel giorno sotto indicati.

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della L. 241/1990, e succ. mod., il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso gli indirizzi Internet disponibili indicati nel presente atto.

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il dott. Roberto Panigatti mentre il Responsabile dell'ufficio comune operante come cuc è la dott.ssa Chiara Gregorini., a cui, ai sensi dell'articolo 5 e ss della legge n. 241/1990, è attribuita la competenza per le attività di carattere amministrativo , costituendo la stessa il seggio di gara monocratico in qualità di Autorità di gara assistita da due testimoni e che procederà alla valutazione della documentazione amministrativa, all'assunzione del provvedimento ammissione

/ esclusione, all'apertura delle offerte economiche e alla formulazione della proposta di aggiudicazione e a nome della quale sarà lanciata la procedura gara sul sistema telematico Sintel. La gara quindi sarà condotta da un Seggio di gara composto dal Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC, dott.ssa Chiara Alessandra Gregorini e da due testimoni per quanto concerne la valutazione della documentazione amministrativa e l'apertura delle offerte e da una Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza delle offerte per quanto concerne la valutazione delle offerte. Il Rup poi condurrà l'eventuale sub procedimento di anomalia delle offerte e/o congruità delle offerte.

Il responsabile individuato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile del Settore Servizi alla persona del Comune di Vimodrone, che valida ed approva le diverse fasi procedurali.

2. Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati e invitati alla procedura, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel prosieguo della presente lettera di invito, rientranti tra i soggetti individuati all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, purchè in possesso dei requisiti prescritti. L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare l'offerta per se o secondo quanto stabilito all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016 con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del codice e all'articolo 92 del regolamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- è vietato agli operatori economici di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete);
- è vietato all'operatore economico che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici di partecipare anche in forma individuale;
- è vietato all'operatore economico che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
- è vietato all'operatore economico che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata
- I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio partecipa alla procedura; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di procedura, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla procedura in capo all'impresa consorziata;
- le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In

particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45 comma 1 lett. b) , c), ovvero da una sub – associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-concessione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura , mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

3. Requisiti generali

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 nei confronti della Stazione Appaltante e del Comune in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricoprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto della concessione e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la data della lettera di invito.

- ✓ relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
- per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la data della lettera di invito, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
- nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o

cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione Appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o Geie :

le condizioni di partecipazione di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati :

- in caso di R.T.I. (sia costituendo sia costituito), da ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario di operatori economici , di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo o Geie da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.
- .

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

4.1 Piattaforma Sintel, presa visione della documentazione e chiarimenti

Le informazioni riguardanti la Piattaforma Sintel tra cui la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute nell'Allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e oltre nel prosieguo del presente atto.

I vincoli tecnici per l'utilizzo di Sintel e, quindi, per la presentazione dell'offerta, che l'operatore economico deve necessariamente rispettare sono quindi stabiliti nell'Allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it.

La documentazione è disponibile sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione Lombardia www.ariaspa.it

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti, gli operatori economici possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, alla stazione appaltante per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente

procedura, **entro il termine perentorio di sei giorni antecedenti a quello di scadenza del termine per la ricezione delle offerte**. Si precisa che verrà data risposta ai chiarimenti ricevuti tramite “Comunicazioni della procedura”; in caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Non saranno inoltre fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno esser formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” (all’operatore richiedente).

Le risposte alle richieste di chiarimenti ritenute di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate, in formato elettronico, sulla piattaforma Sintel attraverso la funzionalità “Documentazione della procedura”, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura alla quale possono accedere tutti gli operatori a corredo ed integrazione della documentazione di procedura.

In caso di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata della Piattaforma, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo di posta certificata (PEC) e/o mail. Le risposte ai quesiti pervenuti, ritenute di interesse generale, saranno anche pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma Sintel;

4.2 Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico stesso).
- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni *di cui agli allegati della presente lettera di invito* potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sulla piattaforma Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it, restando inteso che, qualora l’operatore economico non dovesse utilizzare detti modelli, dovrà in ogni caso riprodurre le medesime dichiarazioni in essi contenute.

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, l'operatore economico verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine di norma di 3 giorni lavorativi e/o un termine che sarà stabilito e comunque non superiore a dieci giorni. **Si precisa che l'operatore economico dovrà produrre la documentazione necessaria per la regolarizzazione entro il termine assegnato.** Nel caso in cui l'operatore economico non produca quanto richiesto nel termine assegnato, si procederà alla sua esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito anche CAD)

4.3 Comunicazioni

Salvo quanto sopra indicato in merito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dagli operatori economici. Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico con la sottoscrizione dell'Istanza di partecipazione elegge obbligatoriamente domicilio nell'apposita "Area comunicazione della procedura" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'Offerta

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante cuc@comune.vimodrone.milano.it, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, Geie, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati

4.4 Finanziamento e pagamenti

L'appalto sarà finanziato con mezzi propri di Bilancio. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Si applica integralmente quanto previsto dall'articolo 26 ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 09/08/2013, n. 98.

4.5 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, così come novellato dal Dl n. 77 del 31/05/2021

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali sopra indicati

Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs.n. 50/2016 , si provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le richieste di autorizzazioni al subappalto corredate dalla documentazione prescritta dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 dovranno essere inoltrate al Comune associato in nome e per conto del quale la procedura svolta e da questo rilasciate

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi il Comune che, una volta espletata la procedura, stipulerà il contratto e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'affidatario e ai relativi subappaltatori. Si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori solo nelle ipotesi indicate dall'articolo 105 comma 13 del codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere entro venti giorni dagli stessi copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

4.6 Ulteriori disposizioni

Si procederà all'affidamento, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 6 del codice.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante e del Comune in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere: di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se affidata, di non stipulare il contratto; di sospendere, reindire o non affidare il contratto motivatamente.

L'imposta di bollo sulla domanda e sulla dichiarazione di offerta non viene chiesta in considerazione del fatto che la presente procedura è una procedura negoziata e ciò in linea con quanto indicato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della risposta all'interpello n. 7 del 05 gennaio 2021.

L'offerta vincolerà l'operatore economico per **180 giorni** dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di valutazione siano ancora in corso, si potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32 comma 4 del codice di confermare , con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di procedura di valutazione fino alla data medesima

In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto indicato oltre nella presente lettera di invito.

Si procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte e/o della congruità delle stesse in base a quanto previsto dal codice e da quanto indicato nel prosieguo de presente atto, terminato detto sub procedimento, si procederà ad effettuare la proposta di affidamento che sarà poi approvata dal Comune in nome e per conto del quale è posta in essere la procedura.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'affidatario, il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica con sottoscrizione digitale nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'affidamento è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del codice. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'affidatario.

Nei casi indicati all'articolo 110 comma 1 del codice, si provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta.

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentano offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o di capitolato; offerte che siano sottoposte a condizione; offerte che sostituiscono, modifichino e/o integrino le predette condizioni; offerte incomplete e/o parziali; offerte che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e/o nello schema di contratto.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000; costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura; saranno oggetto di comunicazione all'Anac ai sensi dell'articolo 80 comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5 lett. C) del D.lgs.n. 50/2016.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti, è facoltà richiedere da parte dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione sul valore dell'appalto.

5. Garanzie richieste e Pagamento a favore dell'Anac

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legge n. 76/2020 **non viene chiesta la garanzia provvisoria** di cui all' art.93 del Codice.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) **la cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dalla bozza di contratto e dal capitolato. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ attestazioni/rating) previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del D. Lgs.n. 50/2016 di cui sopra nel presente atto ;
- b) **la polizza assicurativa** prevista nel capitolato;

Pagamento a favore dell'Autorità

Gli operatori economici offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Anac per un importo pari ad **euro 70,00** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e successivi aggiornamenti e news pubblicate direttamente sul sito dell'anac e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG (Gestione Contributi Gara, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema, sia nel caso di pagamento on line sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici allegano la ricevuta ai documenti di gara.

6. Requisiti speciali e mezzi di prova

Gli operatori economici, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura ovvero per appalti per servizi intellettuali, legali, educativi e sociali in relazione alla tipologia di servizi e al mercato di riferimento è prevista la possibilità residuale di partecipazione di operatori non tenuti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; in tal caso occorre una separata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al registro Imprese /REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poter di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito, producendo nel contempo copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali): b1) gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti tenuti, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, sono

tenuti a produrre al momento della presentazione dell'offerta l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.; b2) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, si impegnano a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione , al Comune associato in nome e per conto della quale è svolta la procedura nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula dei contratti. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della penale così come stabilita nel capitolato e nel contratto e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La stazione appaltante e il Comune associato in nome e per conto del quale è svolta la procedura , ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9 del D.L. n. 77/2021 pubblicano sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto sezione “Gare e Avvisi”), i rapporti e le relazioni previsti dalle lettere b1) e b2), ai sensi dell'articolo 29 del Codice. La stazione appaltante procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione nell'ultimo quinquennio antecedente (la data di pubblicazione dell' avviso di indagine di mercato posto in essere dal Comune per l'individuazione degli operatori da consultare) di **servizi analoghi, per un importo non inferiore ad euro 350.000,00** laddove per servizi analoghi si intende servizi rivolti a minori e famiglie per i quali vengono attivati progetti di intervento individualizzato i natura sociale, pedagogica e/o educativo.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;

(INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione,

nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti

Il requisito relativo **all'iscrizione** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui sopra deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziata/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il requisito relativo a quanto previsto all'articolo 47 commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali), deve essere soddisfatto, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto prescritto sopra dalle lettere b1) e b2) del requisito da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o Geie. Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo **alla capacità tecnica e professionale** di cui sopra nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale e per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. d), f) e g) deve essere posseduto e dimostrato dalla capogruppo nella misura minima del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purchè la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente atto. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui sopra deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo a quanto previsto all'articolo 47 commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali), deve essere soddisfatto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere b1) e b2) del requisito

Il requisito relativo alla capacità tecnico professionale di cui sopra ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio anno che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dai singoli consorziati

I requisiti tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati.

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di approvazione della presente procedura non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, si effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti con le modalità tradizionali secondo quanto previsto nel presente atto.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo operatore economico è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto. Si precisa altresì che l'elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esplicativo e non esaustivo. Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 e relativo allegato XVII. I requisiti per i quali non si può procedere all'acquisizione d'ufficio, saranno richiesti agli operatori economici ed a tal fine detti documenti potranno essere presentati, entro il termine perentorio previsto dalla normativa, alternativamente, a scelta dell'operatore economico attraverso l'invio in formato elettronico tramite la piattaforma sintel nell'apposita sezione ovvero in formato cartaceo, in busta chiusa da inviarsi all'indirizzo sopra indicato per tutta la documentazione cartacea, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato dell'operatore economico (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) nelle giornate sopra indicate, comunque entro e non oltre il termine perentorio di presentazione della relativa richiesta previsto dalla normativa. La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

L'invio è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante e del Comune ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto termine previsto all'indirizzo di destinazione. Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura, e, ove ne ricorrono i presupposti, alla segnalazione del fatto all'Autorità ai sensi dell'articolo 80 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016. È in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio assegnato; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato successivamente un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla procedura. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di procedura rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (operatore economico, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" e nelle ulteriori dichiarazioni da produrre producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

Ci si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi operatore di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita nell'ambito della documentazione amministrativa secondo quanto previsto oltre nel presente atto, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016. Il Comune in nome e per conto del quale questa procedura è eseguita, eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto ed in particolare che le prestazioni sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell'operatore economico e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, all'operatore economico di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si procederà a richiede per iscritto all'operatore economico la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'operatore economico, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte dell'operatore economico, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. Criterio di affidamento

L'appalto è affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA (PT)	95
OFFERTA ECONOMICA (PE)	5
TOTALE	100

Il punteggio totale per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{\text{totale}} = PT + PE$$

Dove

- a) $PT = \text{somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica}$
- b) $PE = \text{somma dei punti attribuiti all'Offerta economica}$

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione elencati qui di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi sono discrezionali vale a dire che il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice

CRITERIO	PUNTEGGIO PARZIALE	MASSIMO	PUNTEGGIO MASSIMO
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO (PT)		95	
A. MODALITA' TECNICHE E ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	MAX TOT PUNTI ATTRIBUIBILI	40	
A.1 METODOLOGIA DELLA PRESA IN CARICO	15		
A.2 STRUMENTI UTILIZZATI	15		
A.3 METODOLOGIA DEL LAVORO D'EQUIPE	10		
B. MODALITA' DI INTEGRAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE E LA RETE DEI SERVIZI SPECIALISTICI E TERRITORIALI	MAX TOT PUNTI ATTRIBUIBILI	20	
C. MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	MAX TOT PUNTO ATTRIBUIBILI	5	
D. MODALITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE	MAX TOT PUNTO ATTRIBUIBILI	10	

D.1 GESTIONE DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DEL TURN OVER	5	
D.2 AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEL PERSONALE	5	
E. ELEMENTI MIGLIORATIVI, INNOVATIVI E SERVIZI COMPLEMENTARI SENZA ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL'ENTE	MAX TOT PUNTO ATTRIBUIBILI	20

A. MODALITA' TECNICHE E ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

A.1 METODOLOGIA DELLA PRESA IN CARICO

Con riferimento all'elemento A1 “Metodologia della presa in carico” la Commissione valuterà procedure, chiarezza, coerenza con gli obiettivi, fattibilità, concretezza.

A.2 STRUMENTI UTILIZZATI

Con riferimento all'elemento A2 “Strumenti utilizzati” la Commissione valuterà qualità, quantità, fattibilità e concretezza degli strumenti in rapporto agli obiettivi da perseguire.

A.3 METODOLOGIA DEL LAVORO DI EQUIPE

Con riferimento all'elemento A3 “Metodologia del lavoro di equipe” la Commissione valuterà procedure, chiarezza, coerenza con gli obiettivi, fattibilità.

B. MODALITA' DI INTEGRAZIONE CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE E LA RETE DEI SERVIZI SPECIALISTICI E TERRITORIALI

Con riferimento all'elemento B “Modalità di integrazione con il servizio sociale comunale e la rete dei servizi specialistici e territoriali” la Commissione valuterà le strategie messe in campo, le procedure, la chiarezza, l'analiticità, la coerenza delle azioni; la qualità in termini di professionalità e esperienza del coordinatore (anni di esperienza nel ruolo, titolo di studio (laurea in pedagogia o equipollenti), master/specializzazioni, progetti significativi svolti. Le informazioni sul coordinatore devono essere riportate nella relazione tecnica in forma anonima, non indicando in alcun modo le generalità dello stesso: in mancanza, non si procederà ad attribuire alcun punteggio relativamente a questo punto

C. MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento all'elemento C “Modalità di valutazione del servizio” la Commissione valuterà gli strumenti di reportistica, gli indicatori, gli strumenti informatici, la chiarezza e la coerenza con gli obiettivi degli strumenti proposti, l'articolazione, l'attenzione agli “stakeholders”. Sarà anche valutata la misurabilità delle performance.

D. MODALITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE

D.1 GESTIONE DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DEL TURN OVER

Con riferimento all'elemento A1 "Modalità di gestione del personale e contenimento del turn over" la Commissione valuterà le procedure, modalità per il contenimento del turn over, modalità di incentivazione.

D.2 STRUMENTI UTILIZZATI

Con riferimento all'elemento D2 "Aggiornamento, formazione e supervisione del personale" la Commissione valuterà quantità, qualità, docenti e tematiche, concretezza e fattibilità

E. ELEMENTI MIGLIORATIVI, INNOVATIVI E SERVIZI COMPLEMENTARI SENZA ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL'ENTE

Con riferimento all'elemento E "Elementi migliorativi, innovativi e servizi complementari senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente" la Commissione valuterà qualità delle proposte, coerenza con la natura del servizio, concretezza, fattibilità e misurabilità delle proposte migliorative, innovative e/o integrative rispetto . Non saranno valutate le migliori non direttamente concernenti il servizio.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri e sotto criteri qualitativi sopra indicati cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente nel modo seguente

Nel caso gli operatori economici offerenti siano pari o superiori a 3 (tre), mediante confronto a coppie. Il confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta, per ogni elemento di valutazione, in confronto con tutte le altre, secondo i parametri indicati nel presente atto e nei documenti della procedura.

Ciascun commissario, per ogni elemento di valutazione, confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero degli operatori offerenti meno uno, indicando i singoli operatori economici offerenti; in ciascuna casella viene collocato l'operatore oofferente corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocati nella casella entrambi gli operatori oofferenti, assegnando un punto ad entrambi.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi nel modo seguente: per ogni elemento di valutazione si trasforma la somma delle preferenze attribuite dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Per il punteggio totale di ciascuna offerta, si considerano le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. punteggio totale: 20,2367 punteggio considerato: 20,23).

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, a ciascuno dei criteri e sub criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale con la lettera "D" di cui sopra, è attribuito discrezionalmente da ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

Coefficiente	Valutazione ottimo
1,00	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente	Valutazione distinto
0,90	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente	Valutazione buono
0,80	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e

Coefficiente	completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
0,70	Valutazione discreto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
0,60	Valutazione sufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
0,50	Valutazione superficiale Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
0,40	Valutazione scarso Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
0,30	Valutazione insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
0,20	Valutazione gravemente insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
0,10	Valutazione completamente fuori tema Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
0,00	Argomento non trattato

I valori sopra riportati sono gli unici ammissibili.

Il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio ed eventuale sub criterio discrezionale esaminato è il seguente: si calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio e sub criterio esaminato, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. media: 20,2367 media considerata: 20,23).

Criteri di valutazione dell'offerta economica e metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica:

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con **interpolazione lineare**:

$$C_i = \frac{R_a}{R_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito all'offerente i esimo

R_a = ribasso percentuale dell'offerta dell'offerente i esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Metodo per il calcolo dei punteggi

Al termine dell'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio tecnico complessivo è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = C_{1.1,i} \times P_{1.1} + C_{1.2,i} \times P_{1.2} \text{ e seguenti}$$

dove

PT_i = punteggio tecnico concorrente i -esimo;

$C_{1.1,i}$ = coefficiente criterio di valutazione 2.A.1 di cui sopra, dell'operatore offerente i -esimo;

$C_{1.2,i}$ = coefficiente criterio di valutazione n. 2.A.2 di cui sopra, dell'operatore offerente i -esimo;

e così via

$P_{1.1}$ = Punteggio max criterio di valutazione n. 2.A.1 di cui sopra;

$P_{1.2}$ = Punteggio max criterio di valutazione n. 2.A.2 di cui sopra;

e così via

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo operatore economico offerente.

I riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun operatore economico offerente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Saranno in ogni caso considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. pt.: 20,2367 punteggio attribuito: 20,23)

II riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun operatore economico offerente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Il punteggio economico è dato dalla seguente formula:

$$PE_i = CE_i \times PE_1$$

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) ed il "Punteggio Economico" (PE):

$$Ptotale = PT + PE$$

8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità indicate nel presente atto entro il termine ultimo fissato pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da:

- Documentazione in formato elettronico, di cui al successivo paragrafo del presente atto, da presentarsi mediante l'utilizzo del (e la sottomissione al) sistema, con le modalità ivi stabilite;

- Eventuale documentazione in formato cartaceo, nei soli casi consentiti e disciplinati nel presente atto, da inviarsi mediante plico al Comune di Vimodrone, dove ha sede l’Ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante – **unicamente** Ufficio Protocollo via C. Battisti 54/56 20090 Vimodrone (MI);

tutto entro il termine perentorio sopra stabilito

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del sistema dovrà avvenire collegandosi al sito www.ariaspa.it accedendo alla Piattaforma Sintel ed individuando la procedura in oggetto.

In particolare l’operatore economico registrato e qualificato per la stazione appaltante a Sintel dovrà inviare:

- Una “Busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa
- Una “Busta telematica” contenente l’offerta tecnica
- Una “Busta telematica” contenente l’offerta economica

Tutta la documentazione amministrativa e l’offerta devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all’allegato “Modalità tecniche per l’ utilizzo della piattaforma Sintel “ di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell’offerta.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf. **Al solo fine di accelerare le operazioni di apertura delle buste in sede di procedura si chiede di evitare risoluzioni alte/ottime dei file scansionati che dovranno essere caricati sulla piattaforma.**

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. Le diverse fasi sono descritte nel presente atto e nelle modalità tecniche di utilizzo della piattaforma indicate alla presente lettera di invito

La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

Sintel consente all’operatore economico la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo operatore economico

La predisposizione ed il salvataggio dell’offerta da parte dell’operatore economico nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di valutazione avviene solamente all’ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato dell’operatore economico e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che l’operatore economico proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui nel prosieguo del presente atto.

Si precisa che, qualora l'operatore economico, dopo aver sottomesso offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte devono essere nuovamente sottomesse. Sintel mostra a video quando è necessario compiere tale attività. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa. E' responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione offerta sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorsi “Invia offerta”.

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

L'operatore economico, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni: i) Caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis; ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto al successivo paragrafo del presente atto).

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato all'operatore economico per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da parte dell'operatore economico medesimo.

La fase ii), concretizza, se completata correttamente, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata all'operatore economico e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- 1) È obbligo dell'operatore economico e buona norma di diligenza professionale dell'operatore economico connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- 2) È obbligo dell'operatore economico e buona norma di diligenza professionale dell'operatore economico controllare il contenuto dei documenti della procedura caricati sulla Piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell'offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità “Storie offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine di offerta;
- 3) Il documento denominato “Documento di offerta”, descritto al successivo paragrafo del presente atto è essenziale ai fini della completezza e contiene il ribasso offerto firmato nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dall'operatore economico (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash l'operatore economico assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).
- 4) Il documento d'offerta descritto al successivo paragrafo del presente atto può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente nelle “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Aria e/o della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda agli operatori economici di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. L'ufficio comune operante come CUC si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema

All'operatore economico è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nel prosieguo del presente atto.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di allegare i documenti richiesti e non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

L'operatore economico esonera l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

In casi di R.T.I. o Consorzio o aggregazione di imprese di rete o GEIE

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, RTI costituendo o costituito e Consorzio, aggregazione di imprese di rete o GEIE sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma, previa registrazione ad hoc come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato "modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" della presente lettera di invito.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel successivo paragrafo del presente atto. Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al RTI costituito o costituendo ed al Consorzio dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – inserita nel Modello di Dichiarazione di cui all'Allegato 1 – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al RTI costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla Piattaforma.

Si fa salvo quanto previsto dall'articolo 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme restando le indicazioni stabilite nell'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma sintel", si consideri quanto riportato nel prosieguo del presente atto. Si segnala che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dagli operatori economici,

richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dagli operatori economici.

Si raccomanda che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'falsa dichiarazione:

- a) Comporta sanzioni penali;
- b) Costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione della procedura;

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dall'operatore economico con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005;

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale;

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati –tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente.

N. B. come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" cui si rimanda, in caso sia necessario allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero 7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'allegato "modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma sintel" del presente atto.

Gli operatori interessati dovranno iscriversi sul sistema informatico della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it> (SinTel > registrazione SinTel) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema. In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nell'allegato "Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel" e "Manuale Operativo Utente/Fornitore", altresì, scaricabile dal suddetto sito Internet, nella sezione Help&FAQ> Manuali.

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa e dell'offerta economica dell'operatore economico , secondo le modalità riportate sulla piattaforma SINTEL.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto l'operatore economico dovrà, pena l'esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma contenente l'offerta in tutte le sue parti come sopra indicate.

Negli appositi campi presenti sulla piattaforma Sintel, come sotto riportato, l'operatore economico dovrà inserire, rispettivamente, la documentazione amministrativa (nell'ambito della Busta Amministrativa), l'offerta tecnica (nell'ambito della Busta offerta tecnica) e l'offerta economica (nell'ambito della Busta offerta economica), rispettando rigorosamente le indicazioni sotto riportate, facendo attenzione che l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte in aumento rispetto all'importo a base della procedura.

L'inserimento di elementi concernenti il ribasso offerto in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base della procedura .

L'offerta vincolerà l'operatore economico ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni della procedura siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede della procedura fino alla medesima data.

Il mancato riscontro della richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia dell'operatore economico alla partecipazione alla procedura.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all'operatore economico un termine che sarà stabilito in sede di procedura di norma in 3 giorni lavorativi e comunque non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

9. Contenuto della Busta Telematica – “Documentazione amministrativa”

Al primo step del percorso guidato “invia offerta” con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito indicati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nel modello allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma sintel” e di seguito indicati.

Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa altresì che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .7rar ovvero equivalenti software di compressione dati.

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE) conforme al modello all. 1 bis ;
- b) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative conforma al modello all. 1 ;
- c) Ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC

ove necessario

- d) *(eventuale)* atti relativi a RTI o Consorzi o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete firmati digitalmente;
- e) *(eventuale)* Procura;
- f) *(eventuale)* Documentazione relativa all’avalvalimento firmata digitalmente; Tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, di cui oltre, attraverso la funzionalità “Invio offerta”. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti sono nominati con la medesima terminologia presente nei successivi punti. Si precisa altresì che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (**non firmato digitalmente**) in formato elettronico .zip ovvero .7rar ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma sintel” del presente atto.

a) CAMPO A: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo

Domanda di partecipazione: è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 1, predisposto dalla Stazione appaltante e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel caso in cui dalla visura camerale dell’operatore risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’operatore.

L'operatore economico indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio RTI, aggregazione di imprese, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale partecipa alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i operatore economico, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda, che deve essere caricata sulla piattaforma, è sottoscritta con firma digitale:

- dal concorrente che partecipa alla gara
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti **i** soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo

Nel caso in cui il concorrente utilizzi la "domanda di partecipazione" messa a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato 1) essa deve essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

Dichiarazioni integrative: Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. formula le dichiarazioni di cui al DPCM 187/1991;
2. ai fini dell'acquisizione della certificazione ex Legge 68/99, degli accertamenti ex D.lgs. 159/2011 "antimafia" nonché dell'individuazione del CCNL applicato, fornisce l'indicazione dell'ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex legge 68/99 ovvero l'eventuale non assoggettamento alla normativa citata e relativo motivo di esenzione, gli estremi di iscrizione nell'elenco provinciale prefettizio – cd white list- qualora iscritto - ai fini degli accertamenti del D.lgs. n. 159/2011 ovvero la dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione, l'indicazione del CCNL applicato;
3. l'iscrizione l al registro delle imprese presso CCIAA con l'indicazione di tutti i dati necessari ovvero se ricorre il caso, la motivazione della non iscrizione al registro delle imprese presso CCIAA e l'indicazione circa la proprietà, l'indicazione dei membri con poter di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori, l'attestazione che l'oggetto sociale dell'operatore risulta coerente con l'oggetto dell'affidamento, l'indicazione circa i trasferimenti/affitti di azienda , l'attestazione circa i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito , allegando nel contempo copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
4. Ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali), nel caso di i operatore economico che occupano più di 100 dipendenti tenuti, ai sensi dell' articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, dichiara di aver allegato nella documentazione l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità; nel caso di operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15,dichiara di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione , al Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula dei contratti
5. fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) e c-quater) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c bis) e cter) del D.lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e succ. modif. dell'Anac, salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
6. fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice Si fa presente che le fattispecie di cui all'articolo 80 comma 5 lettere f bis) f cter) del D.lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e succ. modif. dell'Anac, salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
7. dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, e di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 10-bis) (inserito dal D.L. 32/2019 convertito con modificazioni con legge 14/06/2019 n. 55);

8. fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, indica ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del codice , come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, tutti i provvedimenti, ivi inclusi quelli non definitivi)
9. fino all'aggiornamento del DGUE alla legge n. 55 del 2019 dichiara che l'operatore economico non è stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 26
10. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
11. indica il referente per la procedura da contattare in caso di necessità di chiarimenti ;
12. dichiara di accettare ai sensi dell'articolo 100 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, ivi inclusa la clausola sociale nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario
13. dichiara di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa
14. dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione della procedura prendendo atto e accettando le norme che regolano la stessa e quindi l'affidamento dell'appalto, nonché di obbligarsi, in caso di affidamento , ad osservarla in ogni sua parte e che le prestazioni offerte rispettino tutti i requisiti minimi in essa contenuti e di aver altresì preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione appaltante nella fase antecedente la presentazione delle offerte;
15. dichiara di aver piena conoscenza della lettera di invito del Capitolato, dello schema di contratto e degli altri documenti progettuali, allegati, ovvero richiamati e citati, ove sono stabilite le condizioni i requisiti che devono rispettare le prestazioni dedotte nell'appalto oggetto della presente procedura
16. dichiara di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara ivi inclusi l'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" del presente disciplinare nonché i manuali tecnici consultabili dal sito www.ariaspa.it, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
17. dichiara di essere consapevole che la Stazione appaltante e il Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata si riservano il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente i contratti qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante e/o del Comune associato ove ricorra una di tali circostanze;
18. dichiara di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura in parte gestita con il sistema telematico posto a disposizione da Aria s.p.a. e denominato Sintel e, quindi, di affidamento e di esecuzione del relative contratto nonché di obbligarsi, in caso di affidamento ad osservarli in ogni loro parte;
19. dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente

20. dichiara che l'offerta presentata è remunerativa giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;
21. dichiara di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione dell'appalto;
22. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
23. dichiara di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura e, quindi, di affidamento e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di affidamento, ad osservarli in ogni loro parte
24. dichiara di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questo operatore in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
25. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo operatore verrà escluso dalla procedura per la quale rilasciata o, se risultato affidatario, decadrà dall'affidamento medesimo il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del relativo Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla pertinente Amministrazione Comunale ai sensi dell' art. 1456 cod. civ
26. si impegna **ove non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge
27. in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico professionali e/o economico – finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura;
28. **(per i raggruppamenti temporanei già costituiti)** dichiara ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del D.lgs. n.50/2016, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
29. **(per i consorzi ordinari o Geie già costituiti)** dichiara ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del D.lgs. n.50/2016, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati ;
30. **(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti)** dichiara a chi sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, dichiara, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà i contratti in nome e per conto delle mandanti/consorziate, dichiara ai sensi dell'art. 48, co 4 del D.lgs. n. 50/2016n, le parti del servizio ovvero al percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati;
31. **(in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi o GEIE non costituiti)** dichiara di autorizzare la mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome e per

conto anche di questa Impresa ogni attività, da compiere attraverso il Sistema telematico (SinTel) utilizzato dalla stazione appaltante per la procedura (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione della procedura e, comunque, l'offerta economica verranno sottoscritte da questa Impresa congiuntamente con le altre imprese raggruppande;

32. (*Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3 comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5*) dichiara in qualità di legale rappresentante dell'organo comune , le imprese per le quali l'aggregazione concorre per le quali opera il divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi forma e indica le parti di servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
33. (*Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*) dichiara le parti di servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
34. *Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero , se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo* dichiara in caso di affidamento, a chi sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo , dichiara che, in caso di affidamento , si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei, dichiara le parti di servizio o la percentuale del servizio in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;
35. (**in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative**) dichiara che l'Impresa in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative istituito con DM 23/06/2004 indicandone il numero;
36. Dichiara che l'operatore, in ottemperanza a quanto indicato nel documento “Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel”, ai fini della presente procedura, elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura stessa e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel, l'apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” messa a sua disposizione all'interno del sistema e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall'Impresa al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo registrato); l'operatore si assume la responsabilità della corretta indicazione dell'indirizzo pec, con particolare riferimento al fatto che l'indirizzo non sia costituito da una peo. In tale caso la stazione appaltante non si assume responsabilità sul mancato recepimento delle comunicazioni;
37. attesta l'impegno dell'operatore a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno del Sistema stesso;
38. dichiara di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 76 Dlgs n. 50/2016, che tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel, sono inviate anche all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall'operatore al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo registrato);
39. dichiara che all'atto della registrazione dell'operatore al Sistema SinTel, o successivamente con l'aggiornamento del profilo registrato, è stato indicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
40. dichiara di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto (anche ex artt. 76, D.Lgs. n. 50/2016) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la stazione appaltante utilizzerà solo le modalità dettagliate nella presente sezione; in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico indica la PEC e (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) , l'indirizzo di posta elettronica , quale mezzo di comunicazione alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte della stazione appaltante;
41. (**in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti**) dichiara ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura, anche in riferimento alle comunicazioni di cui

all'art. 76 Dlgs n.50/2016, di eleggere domicilio presso il domicilio eletto da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo d'imprese/consorzio; in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico indica la PEC della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo d'imprese/consorzio, quale mezzo di comunicazione alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte della stazione appaltante;

42. (**eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia**) dichiara che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e comunicherà alla stazione appaltante in caso di affidamento, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge se previsto dalla normativa fiscale applicabile all'oggetto della procedura
43. Ai fini dell'accesso agli atti, dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso gli atti", la stazione appaltante (e il Comune associato) a far visionare e rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante (e il Comune associato) a far visionare e rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, fatta eccezione, nei limiti di quanto stabilito al comma 6 dell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016, delle parti dell'offerta tecnica di seguito indicate e delle parti delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta anomala, che saranno ivi specificate, coperte da segreto tecnico / commerciale, indicando le ragioni costituite da adeguate motivazioni , supportate da eventuale documentazione a comprova, così come richiesto dall'articolo 53 comma 5 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016), indicando le parti dell'offerta da segretare e dichiarando che le parti delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta anomala, contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, da segretare saranno indicate nel caso, nei giustificativi stessi;
44. (**eventuale per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267**), ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C , lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale nonché gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure di affidamento rilasciato dal giudice delegato;
45. (**eventuale per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 161 comma 6 del E.D. 16 marzo 1942, n. 267, senza che sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso**) indica gli estremi del deposito della domanda di ammissione , indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente; il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.
46. In caso di cooperative sociali, dichiara di rientrare in quale tipologia di cooperativa sociale di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, se cooperativa sociale di tipo A, se di tipo B se di tipo sia A che B;
47. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata e della Stazione appaltante nonché dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dal Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è adottata e dalla stazione appaltante e reperibili sui siti internet degli stessi, di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di affidamento , ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti codici e i piani, pena la risoluzione del contratto stipulato con il Comune associato.
48. dichiara di conoscere le previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 49.dichiara di prendere atto che l'inoservanza della "Legge Anticorruzione" integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al contratto che legittima il Comune a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile
- 50.dichiara che per l'operatore non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001,n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque

- non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante e/o del Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- 51.dichiara di essere a conoscenza che nell'ipotesi in cui emergeresse, per effetto dei controlli effettuati dalla stazione appaltante , l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata esclusione dalla presente procedura , e che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli con divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 52.dichiara che per l'operatore non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- 53.dichiara di essere consapevole che, in caso di urgenza, il Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata potrebbe esercitare la facoltà di consegna anticipata delle prestazioni e quindi chiedere, nelle more di stipula del contratto , l'esecuzione anticipata dello stesso entro un termine preciso dalla comunicazione del Comune (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel capitolato e nella bozza di contratto) previa produzione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa secondo quanto previsto nel capitolato e nello schema di contratto;
- 54.dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 che i dati personali e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel disciplinare relativa alla presente procedura, che qui si intende integralmente trascritto;
- 55.dichiara ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, che i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE e non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello spazio economico europeo ovvero che i suddetti dati saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate previste dagli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti dell'impresa Binding Corporate Rules – BCR), indicandone i relativi riferimenti;
56. dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i per l'esecuzione delle attività contrattuali;
- 57.che l'operatore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali per il Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") , nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal si impegna : i) a presentare al Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata , su richiesta, le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali: sulla base di quanto previsto nell'allegato al contratto denominato "Allegato Privacy" e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di trattamento dei dati personali applicabili al trattamento dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il titolare responsabile del trattamento affinchè siano sviluppate , adottate e

implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del contratto , senza oneri aggiuntivi a carico del Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata ;

58.dichiara, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel disciplinare e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna inoltre ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione appaltante o il Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata per le finalità descritte nell'informativa;

59.dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati personali

Ai fini della partecipazione la stazione appaltante ha predisposto una “domanda di partecipazione”, una dichiarazione integrativa e una “dichiarazione di avvalimento”, da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 1, e 4 costituente parte integrante e sostanziale del disciplinare) che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

b) CAMPO B Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore economico dovrà compilare e caricare a sistema nell'apposito campo così come sopra denominato il documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche di cui al modello allegato1 bis al presente atto messo a disposizione sul sito internet [### **Parte I – Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice**](http://www.comune.vimodrone.milano.it-cuc-procedure di gara in corso, sulla piattaforma Sintel, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del operatore economico . Per la compilazione dello stesso si rinvia a quanto indicato nella circolare 3/2016 cui è stato allegato, fermo restando quanto sotto indicato. Può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel caso in cui dalla visura camerale dell'operatore risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'operatore</p>
</div>
<div data-bbox=)

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla presente procedura

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

In caso di RTI la sez. A della parte II del DGUE andrà integrata con l'indicazione delle percentuali/lavorazioni di esecuzione di ciascun soggetto, integrazione che si effettua compilando il documento All. 1

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento

L'operatore economico per ciascun ausiliario allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente e alla parte VI;

- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89 comma 1 del codice sottoscritto dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso l'operatore economico e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico (conforme all'allegato 4);
- 3) Dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89 comma 7 del codice sottoscritto dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla procedura in proprio o come associata o consorziata (conforme all'Allegato 4);
- 4) Contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. A tal fine il contratto di avvalimento contenente, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del codice la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

L'operatore economico, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

In caso di RTI la sez. A della parte II del DGUE andrà integrata con l'indicazione delle percentuali/lavorazioni di esecuzione di ciascun soggetto, integrazione che si effettua compilando il modello All. 1 documento di partecipazione

Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico dichiara che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice, come indicate alla parte III sezione A-B-C-D del DGE. A tal fine *fino all'aggiornamento del DGUE al secreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa – contenuta nella domanda di partecipazione di cui al modello all. 1 – in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda dichiarazione integrativa sopra riportata).*

Le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite da parte del soggetto dichiarante anche a tutti i soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 che occorre indicare espressamente nel documento di partecipazione di cui al modello all. 1 (per ogni ulteriore chiarimento in merito all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1-3 del codice si rinvia al Comunicato dell'Anac del 26 ottobre 2016 e successivo aggiornamento del 08/11/2017) ossia: in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i; in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i; in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con soci pari o inferiori a quattro (con socio di maggioranza deve intendersi sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione cfr. Consiglio di Stato sez. III 2/3/2017 n. 975 ed in tal caso ci si dovrà riferire ai soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari

ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, ci si dovrà riferire ad entrambi i soci. Nel caso di tre soci , ci si dovrà riferire solo al socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale); soggetti elencati sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito

Parte IV- Criteri di selezione

L'operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui sopra alla lett. a) della presente atto ovvero in caso di operatori non tenuti all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; in tal caso occorre una separata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al registro Imprese /REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poter di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito , producendo nel contempo copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui sopra alla lett. b) del presente atto indicando oggetto, committente e data e importo ;

Parte VI: Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere predisposto e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Tutti i due predisposti e sottoscritti saranno presentati poi in offerta – attraverso il sistema – dall'impresa mandataria;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Tutti i DGUE predisposti e sottoscritti saranno presentati poi in offerta – attraverso il sistema – dall'impresa mandataria;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio operatore economico;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria (e caricato nella piattaforma Sintel nel campo denominato “documentazione relativa all'avvalimento”);

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della lettera di invito

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti l'operatore economico (l'eventuale ausiliaria) dovrà dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica e cessati) di cui all'articolo 80, comma 3 del codice è resa da legale rappresentante dell'operatore economico

Nel solo caso in cui il legale rappresentante / procuratore dell'operatore economico non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'articolo 80 del codice, compresi , detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice, sottoscrivendola digitalmente o se sottoscritta analogicamente allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

I reati di cui al comma 1 dell'articolo 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo 80 del codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti i soggetti che sono stati sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee a incidere sull'integrità o affidabilità dell'operatore economico (di cui all'articolo 80 commi 1 e 5 del codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante opportuna valutazione.

c) CAMPO C : (Eventuale) atti relativi a RTI o Consorzio o Geie o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

In caso di partecipazione in R.T.I. costituiti già al momento della presentazione dell'offerta l'operatore economico deve allegare/inserire nell'apposito campo: la dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del codice, le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e copia scannerizzata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico. Il mandato collettivo speciale del RTI deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del RTI presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di affidamento, al momento della presentazione dei documenti per la stipula

In caso di partecipazione di consorzio ordinario o Geie già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, L'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo, la dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del codice, le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e la copia scannerizzata dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE , corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. L'atto costitutivo o statuto del Consorzio o Geie dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Consorzio o Geie al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese consorziate o facenti parte del Geie. Qualora l'atto costitutivo o statuto del consorzio o Geie , presentati in fase di

partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di affidamento, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3 comma 4- quater del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 , l'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, , corredato da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto– dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico, con l'indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete nonché dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete operatore economico e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma e che indichi le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3 comma 4 – quater del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 , l'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, , corredato da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico , dal quale si evinca l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Attenzione : qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD.

Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti , partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

In caso di RTI costituito: l'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, , corredato da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. qualora i contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Cad, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Cad

(o in alternativa)

In caso di RTI costituendo: copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) A quale operatore economico , in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) L'impegno, in caso di affidamento, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) Le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete;

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD

In caso di partecipazione di consorzio stabile o consorzio di cooperative e di imprese artigiane, l'operatore economico deve allegare /inserire nell'apposito campo copia scannerizzata dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel” del presente atto – dal legale rappresentante o dal procuratore dell'operatore economico, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio,

E' facoltà della Stazione appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate a Sistema.

d) CAMPO D: (eventuale) Procura

Qualora il DGUE e/o la dichiarazione di cui all'Allegato 1 del presente atto e/o ciascuna dichiarazione di offerta e/o altra dichiarazione che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese l'operatore economico dovrà produrre procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri dei sottoscrittore/i oppure il verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore/i e gli estremi dell'atto notarile.

Detta copia della procura dovrà essere caricata nell'apposito campo presente in Piattaforma.

La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

e) CAMPO E Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale

Anticorruzione:

L'operatore economico dovrà caricare copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procura, CIG e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, secondo quanto riportato sopra nel presente atto.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in un'unica cartella .zip (o equivalente).

Tutte le dichiarazioni assumeranno pieno valore legale a seguito della sottoscrizione del documento riepilogativo dell'offerta da parte del legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma, all'ultimo step del percorso guidato “Invio Offerta”.

Ci si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate su Sintel.

f) CAMPO F (*eventuale*) Documentazione in ordine all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico dovrà allegare/inserire nell'apposito campo la documentazione sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo citato e formulare apposita dichiarazione secondo il modello allegato 4 “Dichiarazione in ordine all'avvalimento” e il Documento di gara unico europeo dell'ausiliaria secondo quanto indicato sopra nel presente atto.

Allegata alla predetta dichiarazione deve essere inserita nel campo copia scannerizzata del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per l'operatore economico.

Il Comune in nome e per conto del quale è svolta la procedura eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto ed in particolare che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in un'unica cartella .zip (o equivalente).

Tutte le dichiarazioni assumeranno pieno valore legale a seguito della sottoscrizione del documento riepilogativo dell'offerta da parte del legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma, all'ultimo step del percorso guidato “Invio Offerta”.

Ci si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate su Sintel.

10. Presentazione ed invio offerta tecnica ed economica

10.1 Contenuto della Busta telematica “offerta tecnica”

Allo step 2 “offerta tecnica” del percorso guidato “invia offerta” l'operatore economico dovrà operare a sistema presentando e allegando la documentazione tecnica richiesta, allegando a sistema, nell'apposito campo “Offerta Tecnica”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato dal presente atto, il Progetto Tecnico costituito da una relazione tecnica contenente una proposta tecnico organizzativa che illustra sinteticamente, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nel presente atto e rispettando ordinatamente gli stessi ed in conformità ai requisiti minimi indicati negli atti progettuali, la descrizione di quanto offerto secondo quanto dettagliato nel presente atto. L'offerta tecnica dovrà essere effettuata elaborando una relazione e utilizzando il carattere Times New Roman, dovrà essere contenuta in non più di 14 facciate formate A4 (7 fogli). A tal fine si precisa che nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta; nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica. Si rappresenta che la

Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione;

L'offerta tecnica **dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma**. Nel caso di operatori economici associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui sopra e quindi in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. o del Consorzio stesso o persona munita da comprovati poteri di firma; in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura" di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

In piattaforma l'operatore dichiara altresì che il servizio sarà svolto secondo le caratteristiche/requisiti minime/i previsti nel capitolato e di cui ha preso specifica cognizione e la cui ignoranza non potrà essere evocata quale eccezione.

10.2 Contenuto della Busta telematica “offerta economica”

Allo step 3 “offerta economica” del percorso guidato “invia offerta” l'operatore economico dovrà operare a sistema formulando e presentando un'offerta economica nel modo di seguito indicato:

- a) Indicare a sistema nell'apposito campo “Offerta economica” il ribasso offerto sull'importo complessivo posto a base di gara (che dovrà essere coincidente con quello indicato nell'Allegato 5 dettaglio offerta economica)
- b) Allegare a sistema nell'apposito campo “**dettaglio offerta economica**” la dichiarazione di offerta economica, redatta secondo il modello Allegato 5 predisposto dalla Stazione Appaltante e costituente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione amministrativa) Nel caso di concorrenti associati, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la domanda di partecipazione, in cui il concorrente:
 - per ciascuna prezzo unitario orario a base d'asta per le voci A1 Coordinatore, A2 Psicologo, A3 Assistente sociale, A4 Educatore professionale dichiara il ribasso offerto e il prezzo unitario offerto nonché il totale del prezzo offerto (prezzo unitario offerto per la quantità indicata) e poi, sommando il totale dei prezzi totali offerti ottiene il prezzo complessivo e il conseguente ribasso che ha indicato a sistema sulla piattaforma Sintel.
 Si precisa che **in caso di discordanza** tra il ribasso indicato in detto documento e quanto riportato a sistema, farà fede quanto riportato dal concorrente sulla piattaforma Sintel e si procederà nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, alla verifica dei conteggi presentati tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti dei quantitativi orari risultanti nella colonna A per i prezzi indicati nella colonna E e la somma di tali prodotti. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali;
- dichiara che il ribasso offerto, indicato in piattaforma quale parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione e sopra riportato ed i conseguenti prezzi unitari e complessivi sopra indicati sono vincolanti e comprensivi della remunerazione del servizio e comunque di ogni prestazione necessaria

per l'esatto adempimento contrattuale e che l'offerta tiene conto di tutte le prestazioni richieste dal capitolato;

- dichiara che i prezzi indicati, risultanti dall'applicazione del ribasso offerto, sono remunerativi, omnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento delle attività e consentono di assicurare ai lavoratori impiegati, nonché ai soci (se cooperativa), il trattamento economico e contributivo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale per ciascuna attività prevista dal capitolato;
- dichiara che i costi della manodopera complessivi e i costi della sicurezza aziendali sono quelli indicati direttamente a Sistema, nell'apposito campo della Piattaforma SINTEL;
- che la presente offerta è irrevocabile ed i ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile;
- dichiara di essere consapevole e di accettare che l'indicazione dei prezzi unitari offerti così come indicati nel dettaglio offerta sono elementi essenziali dell'offerta e la mancanza in tutto o in parte degli stessi darà luogo ad un'offerta irregolare e quindi esclusa;
- dichiara che l'operatore offerente non ha nulla da pretendere dalla Stazione appaltante, a qualsiasi titolo, in ragione della formulazione della presente offerta;
- dichiara che tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva alla commessa pubblica di cui in premessa, i cui estremi identificativi saranno comunicati in caso di aggiudicazione, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- dichiara che i relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ai fini della valutazione della congruità dell'offerta presentata e/o della valutazione dell'offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016, indica le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo derivante dal ribasso offerto, ovvero l'incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto a quanto offerto, indicando e compilando tutte le voci richieste e riportate nel modello allegato 5 dettaglio offerta economica costituente parte integrante e sostanziale del disciplinare. Poiché la compilazione di detta parte inerisce la fase di valutazione della congruità dell'offerta presentata e/o della valutazione dell'offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016, la compilazione di detta parte è facoltativa : risulta utile alla stazione appaltante per velocizzare il procedimento di aggiudicazione dell'appalto

c) Indicare a sistema nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico” i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. oneri aziendali);

d) Indicare a sistema nell'apposito campo “di cui costi del personale” il valore complessivo dei costi del personale stimati dall'operatore;

e) Indicare a sistema nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze” il valore complessivo dei costi della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso (oneri della sicurezza”). L'importo individuato dalla stazione appaltante è pari a euro 0.

f) **Allegare** a sistema nell'apposito campo “**progetto di assorbimento –clausola sociale**” il progetto di assorbimento, così come previsto dal capitolato, atto a ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). Si precisa che sebbene a tale progetto non verrà attribuito

alcun punteggio, esso è richiesto obbligatoriamente e costituirà allegato contrattuale. In caso di mancata presentazione del progetto, si provvederà ad attivare il soccorso istruttorio. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze indicate nel punto 5.1 delle linee guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019 che sanciscono che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si dispone l'esclusione dalla gara

L'offerta economica è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui sopra dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta nell'apposita sezione del sistema denominata "eventuale procura" apposita documentazione probatoria, come previsto nel presente atto.

g) sottoscrivere digitalmente l'offerta indicata a sistema tramite la sottoscrizione del documento di offerta (step 4 del percorso "Invia Offerta").

10.3 FIRMA DIGITALE DEL VALORE OFFERTO E INVIO DELL'OFFERTA – STEP. 4 - 5

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato all'operatore economico e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell'invio e della presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il ribasso offerto (cfr. precedente paragrafo oltre ad altre informazioni e dati immessi dall'operatore economico stesso tra cui i codici hash descritti al precedente paragrafo, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto all'operatore economico);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel del presente atto - dal legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicato nel richiamato allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel).

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto, per le motivazioni precedentemente esposte al paragrafo dedicato, costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto quale elemento essenziale dell'offerta.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della commissione e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione

L'offerta dovrà essere sottoscritta nelle medesime modalità di cui alla domanda di partecipazione.

Quindi: In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione , essere sottoscritto:

- **in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* della lettera di invito;**
- **in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “Procura” di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).**

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, l'operatore economico può passare allo step 5 **“Riepilogo ed invio dell'offerta”** del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico dell'operatore economico e non è inviata al Sistema.

10.4 Svolgimento delle operazioni di gara - verifica della documentazione amministrativa

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando all'operatore economico una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta con la **seduta pubblica** che avrà luogo presso la stanza n. 25 della sede comunale o altra stanza disponibile che verrà indicata con apposito avviso il giorno della gara della sede del Comune di Vimodrone in via C. Battisti 54/56 ove ha sede l'ufficio comune operante CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante il giorno **05/08/2021 alle ore 11.00** e vi potranno partecipare secondo le modalità indicate nel presente atto i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Data la situazione emergenziale da covid-19 e le misure restrittive ad oggi previste, qualora alla data di scadenza delle offerte queste ultime dovessero essere ancora vigenti, tenuto conto che in ogni caso l'intera procedura è svolta sulla piattaforma telematica di Aria s.p.a., gli operatori economici che volessero presenziare alla seduta devono comunicarlo entro il termine di scadenza delle offerte tramite la funzionalità comunicazioni di Sintel. Il Comune fornirà loro le indicazioni per collegarsi in videoconferenza da remoto. Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici mediante la funzionalità comunicazioni di Sintel.

Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede del giorno che sarà comunicato agli operatori economici mediante la funzionalità comunicazioni di Sintel.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Si stima che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a circa 1 mese

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione di valutazione ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La suddetta seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici mediante la funzionalità comunicazioni di Sintel . Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede del giorno che sarà comunicato agli operatori economici mediante la funzionalità comunicazioni di Sintel.

Il Seggio di gara presieduto dal Responsabile dell'Ufficio comune operante come cuc, in qualità di Autorità di gara assistito da due testimoni procede alla valutazione della documentazione amministrativa e la Commissione, nominata dopo la scadenza delle offerte, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo quanto sotto riportato.

Il Seggio di gara presieduto dal Responsabile dell'ufficio operante come cuc , in qualità di Autorità di gara, alla presenza di due testimoni , il giorno fissato per l'apertura delle offerte, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede nella prima seduta pubblica mediante la piattaforma allo svolgimento delle seguenti attività:

- **[]** a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salvo, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema
- all'apertura delle offerte ed all'apertura della Documentazione amministrativa; Sintel, peraltro, verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf di offerta delle informazioni, dei dati e degli importi immessi in Piattaforma, di cui al precedente paragrafo del presente atto, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa e controllo della completezza formale degli stessi

Le Offerte, ivi compreso il Documento di offerta, resteranno chiusi in Piattaforma e quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Seggio di gara, né dalla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Concluse le operazioni sopra descritte, si procederà ad:

- ✓ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il Seggio di gara procede a:

- ✓ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte
- ✓ attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui sopra;
- ✓ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del codice.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore conseguentemente la Piattaforma consente al Seggio di gara di accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

10.5 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e adottato il provvedimento delle ammissioni ed esclusioni, il seggio di gara procederà in seduta pubblica allo sblocco informatico dell'offerta tecnica e a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente atto.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente atto.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla procedura degli operatori economici .

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Seggio di gara presieduto dal Responsabile dell'ufficio operante come CUC in qualità di Autorità di gara e due testimoni procederà all'apertura e allo sblocco informatico delle buste contenenti le offerte economiche e procederà a dare lettura dei valori offerti , demandando alla Commissione la verifica dell'assegnazione dei punteggi da parte del sistema telematico Sintel nonché la relativa valutazione della documentazione richiesta nonché la verifica della loro sottoscrizione e conformità alle prescrizioni del presente atto.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione demanda al seggio di gara di provvedere alla formulazione della graduatoria e procedere ai sensi di quanto previsto oltre. All'esito delle predette operazioni Sintel consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione dell'offerta formulata, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'affidamento offline: in questi casi sarà il Responsabile dell'ufficio operante come CUC a stilare, in modalità offline, la graduatoria.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato oltre nel presente atto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di procedura;

La stazione appaltante comunica, in caso di esclusione, quanto avvenuto al Comune associato per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritieri.

All'esito delle predette operazioni, Sintel consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione dell'offerta formulata, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'affidamento offline: in questi casi sarà il Responsabile dell'ufficio operante come CUC a stilare, in modalità offline, la graduatoria.

La Stazione Appaltante procederà ad inoltrare al Comune associato in nome e per conto del quale si è attivata la procedura la proposta di affidamento e il Comune associato dopo la verifica dell'operato della Commissione e del seggio di gara procederà all'affidamento.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'affidamento ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. Si effettuerà la comunicazione di affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs.n. 50/2016, si potrà procedere ad interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di valutazione e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

11. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto all'operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

12. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni si formulerà la proposta di affidamento in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di valutazione e trasmettendo al Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Parimenti, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora una convenzione espletata o espletanda da Consip o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento preveda corrispettivi o parametri più favorevoli per il Comune.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà da parte del Comune ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha proposto di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'affidamento il Comune associato in nome e per conto del quale è stata attuata la procedura ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede all'operatore economico cui ha deciso di affidare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Inoltre, il Comune associato in nome e per conto del quale è stata attuata la procedura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'affidamento, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, procedono alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà alla revoca dell'affidamento, alla segnalazione all'ANAC. Il Comune associato, in nome e per conto del quale è stata posta in essere la procedura affiderà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere affidato neppure a favore dell'operatore economico collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà affidato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi

e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

La stipula, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'affidatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'affidatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo nonché la polizza assicurativa prevista nel capitolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

14. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante e/o al Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è attivata :

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o

postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

15 Clausola Sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente degli appalti dei Comuni associati, come previsto dall'articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.

Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è CCNL sopra indicato utilizzato per il conteggio del costo del personale.

Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente degli appalti dei Comuni associati calcolato come media del personale impiegato nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando della presente procedura.

L'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'apposito allegato A costituente parte integrante e sostanziale del disciplinare.

La mancata presentazione del Piano di Assorbimento, anche a seguito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, determina l'esclusione dalla gara, in ossequio a quanto stabilito dal combinato disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle Linee Guida Anac n. 13, del 13.2.2019.

16 Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice di comportamento della stazione appaltante e del Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza degli stessi. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti della stazione appaltante e del Comune associato in nome e per conto dei quali la procedura è stata attivata.

17 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tar Lombardia sezione Milano.

18. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Stazione appaltante e dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è svolta, si segnala che:

- i dati forniti dagli operatori economici vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante e dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura, e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini della affidamento, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
- i dati forniti dall'operatore economico affidatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante e trasferiti al Comune ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante e dal Comune e potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE.

Base Giuridica e Natura del conferimento

L'operatore economico è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante e al Comune, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante e/o dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. L'operatore economico è consapevole che i dati forniti alla stazione appaltante sono trasferiti al Comune per le finalità relative all'affidamento, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di Legge.

Natura dei dati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento Ue, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'affidamento. Non vengono invece richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento Ue.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante e dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Stazione Appaltante e del Comune che cura il procedimento di valutazione e/o la stipula del contratto e/o l'esecuzione dello stesso o da quello in forza ad altri uffici degli stessi che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante e/o al Comune in ordine al procedimento di valutazione e/o la stipula del contratto e/o l'esecuzione dello stesso, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni preposta alla valutazione delle offerte degli operatori economici individuati e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, agli Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione per i quali la Stazione appaltante e/o il Comune svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dall'operatore economico affidatario;
- comunicati ad altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008

Il nominativo dell'operatore economico affidatario ed il prezzo di affidamento dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet della stazione appaltante e del Comune. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione dell'operatore economico all'iniziativa della procedura di valutazione, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla stazione appaltante e dal Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l'operatore economico/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della stazione appaltante e del Comune sezione "Società Trasparente" per le attività di rispettiva competenza. I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Ue.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'affidamento per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per il Comune, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase della procedura di valutazione, non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'operatore economico/ interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore economico alla stazione appaltante e tramite essa al Comune. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di : i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo

riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Ufficio comune operante come centrale unica di committenza tra Comune di Vimodrone-Cassina de pecchi e Rodano presso il Comune di Vimodrone via Cesare Battisti 54/56 e Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale la procedura è attivata .

L'ufficio comune operante come cuc e il Comune di Vimodrone si potrà contattare ai seguenti riferimenti:

- Telefono: 02250771
- E-mail: protocollo@comune.vimodrone.milano.it
- Indirizzo PEC: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Il Comune di Vimodrone ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo rpd@comune.vimodrone.milano.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'operatore economico / affidario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali,anche giudiziari, che lo riguardano. L'operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della stazione appaltante e del Comune, per le finalità sopra descritte.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma, o qualora l'istante non sia registrato sulla Piattaforma, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica della stazioneAppaltante comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Allegati:

All.1: Domanda di partecipazione

All.1 bis: Modello di documento di gara unico europeo

All.2: Dichiarazione di conformità all'originale di documenti

All.3: Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel

All. 4: Dichiarazione in ordine all'avvalimento

All. 5 Dettaglio offerta economica

Codice di comportamento

Il Responsabile dell'ufficio comune operante come C.U.C

D.ssa Chiara Gregorini

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82 del 07/03/2005 enorme collegate*